

REGOLAMENTO (CEE) N. 305/74 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 1974

recante conclusione dell'accordo, sotto forma di scambio di lettere, relativo alla modifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il 23 novembre 1973 è stato firmato a Bruxelles, sotto forma di scambio di lettere, l'accordo relativo alla modifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A nome della Comunità è concluso l'accordo, sotto forma di scambio di lettere relativo alla modifica del-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1974.

l'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia.

Il testo dello scambio di lettere è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la Comunità, il presidente del Consiglio delle Comunità europee procede, in applicazione delle disposizioni dello scambio di lettere, alla notifica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono state espletate.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Per il Consiglio**Il Presidente*

W. SCHEEL

(1) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 3.

SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla modifica dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

Bruxelles, addì . . .

Signore,

nel corso dei negoziati svoltisi il 22 maggio 1973, le parti contraenti dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia hanno convenuto di sostituire il testo dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato a detto accordo con il testo allegato alla presente lettera.

Si è rimasti intesi che la nuova disposizione dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle relative procedure.

Le saremmo grati se volesse accusare ricevuta, della presente lettera e confermarci l'accordo del suo governo sul contenuto della stessa.

Voglia credere, Signore, ai sensi della nostra alta considerazione.

*A nome del Consiglio
delle Comunità europee*

ALLEGATO

Nuovo articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

- 1. A condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità prende i provvedimenti necessari affinché:
 - a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità del suddetto olio, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi;
 - b) l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al punto a) venga diminuito di un importo pari a quello della tassa speciale versata, entro un limite di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi.
2. Se la Turchia non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.

3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie al buon funzionamento del sistema.
4. Circa il funzionamento del sistema definito nel presente articolo, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione. »

Bruxelles, addì . . .

Signori,

mi prego di accusare ricevuta della Loro lettera odierna del seguente tenore :

« Nel corso dei negoziati svoltisi il 22 maggio 1973, le parti contraenti dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia hanno convenuto di sostituire il testo dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato a detto accordo con il testo allegato alla presente lettera.

Si è rimasti intesi che la nuova disposizione dell'articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si saranno notificate l'espletamento delle relative procedure.

Le saremmo grati se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarci l'accordo del Suo governo sul contenuto della stessa. »

Mi prego di confermare l'accordo del governo turco sul contenuto della loro lettera.

Vogliano credere, Signori, ai sensi della mia alta considerazione.

*Per il presidente
della Repubblica di Turchia*

ALLEGATO

Nuovo articolo 7 dell'allegato 6 del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia

- « 1. A condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità prende i provvedimenti necessari affinché :
 - a) il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità del suddetto olio, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunità, sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi ;
 - b) l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al punto a) venga diminuito di un importo pari a quello della tassa speciale versata, entro un limite di 4,5 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Se la Turchia non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità prende le disposizioni necessarie affinché il prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, sia il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi.
 3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione del paragrafo 1 e fornisce, in caso di difficoltà e su richiesta dell'altra parte, le informazioni necessarie al buon funzionamento del sistema.
 4. Circa il funzionamento del sistema definito nel presente articolo, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di associazione. »
-